

# Trovarisposte

I nostri esperti

**COMMERCIALISTI**  
Antonella Di Giusto  
Renato Tassetti

Ordine dei commercialisti  
e degli esperti contabili Bergamo

**NOTAIO**  
Emilio Pizio

del Consiglio notarile di Bergamo

**CONSULENTI DEL LAVORO**  
Barbara Salvi

del Consiglio dei Consulenti  
del lavoro di Bergamo

**AMMINISTRATORE  
DI CONDOMINIO**  
Francesco Cortesi

dello Sportello condominio  
Sicet-Cisl di Bergamo

**Per le tue domande:**  
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**  
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**  
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito  
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

## Bollette luce e gas «salate» Possibile pagare a rate

**Caro energia.** La dilazione vale per le fatture emesse da gennaio ad aprile  
Il saldo senza interessi. Bonus ad hoc in caso di difficoltà economiche



L'impennata dei costi del mercato energetico si riflette sempre di più anche sulle bollette dei bergamaschi

MARCO CONTI

L'impennata dei costi del mercato energetico si riflette sempre di più anche sulle bollette dei bergamaschi. L'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (Arera), ha così definito le modalità per la rateizzazione delle fatture emesse nel periodo compreso tra il primo gennaio ed il 30 aprile di quest'anno, che tutti i venditori (sia dei servizi di tutela sia del mercato libero) sono tenuti ad offrire ai clienti domestici di energia elettrica e gas inadempienti al pagamento delle fatture emesse in tale periodo.

In caso di sollecito o comunque nella comunicazione di costituzione in mora, i venditori devono

non inserire un'offerta al cliente finale inadempiente di un piano di pagamento in più rate della somma dovuta, senza applicazione di interessi, che preveda: una prima rata di valore pari al 50% dell'importo oggetto del piano di rateizzazione e quelle successive di ammontare costante; una periodicità di rateizzazione pari a quella di fatturazione ordinariamente applicata al cliente finale, con un numero di rate complessivamente pari al numero di fatture emesse di norma in 10 mesi e ciascuna di valore non inferiore a 50 euro: sotto tale importo minimo, il numero delle rate può essere ridotto (comunque non meno di due).

Il venditore, per meglio ri-

spondere alle esigenze del cliente, può negoziare con lo stesso un diverso accordo. In tutti i casi, la volontà del cliente finale di aderire alla rateizzazione deve essere manifestata espressamente; per tale motivo, nella comunicazione del venditore devono essere indicati il termine ultimo entro cui il cliente finale può contattare il venditore per richiedere la rateizzazione e la modalità di adesione.

Anche nel caso del cambio del fornitore, i venditori uscenti continuano a dare esecuzione al piano di rateizzazione. Nel caso in cui il cliente non si attenga al piano concordato e non proceda al pagamento di una o più rate, il venditore, accertato il mancato

pagamento, può dar corso alle ordinarie procedure di sospensione della fornitura di energia elettrica, ovvero di riduzione di potenza qualora previsto.

Ricordiamo che sono ancora attivi i bonus elettrico e gas, che possono essere richiesti nel caso di difficoltà economiche o di gravi condizioni di salute. Ne possono beneficiare le famiglie con Isee non superiore a 8.265 euro, le famiglie numerose (con più di 3 figli a carico) con Isee non superiore a 20.000 euro e chi, per grave malattia, è costretto all'utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita. Info: [www.arera.it](http://www.arera.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Commercialisti

RISPOSTA N. 3.450

#### L'esenzione Imu valida solo per un'abitazione

*Io e mia moglie da qualche anno abbiamo la residenza in immobili di proprietà situati in regioni diverse per motivi di lavoro e non abbiamo mai pagato Imu, questa esenzione è ancora valida?*

LETTERA FIRMATA

L'art. 5-decies DL 146/2021 modifica l'art. 1 c. 741 lett. b) L. 160/2019, con chiaro intento anti abuso, interviene sulla disciplina dell'Imu con riferimento all'esenzione per l'abitazione principale nell'ipotesi in cui i componenti dello stesso nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi: l'agevolazione si applica a un solo immobile prescelto dai componenti del nucleo familiare sia nell'ipotesi in cui gli immobili siano situati nello stesso comune (come già previsto in passato) sia nell'ipotesi in cui gli immobili siano situati in comuni diversi, novità introdotta per evitare una doppia esenzione e una disparità di trattamento rispetto all'ipotesi precedente.

RISPOSTA N. 3.451

#### Casa, per cedere il credito i prezzi vanno certificati

*Ho saputo che è stata prorogata la possibilità di cedere il credito da bonus edilizi anche per il 2022 ma che ci sono novità negli adempimenti?*

LETTERA FIRMATA

La Legge di Bilancio ha introdotto l'obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l'obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati. Di contro vengono ammesse tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni sulla base delle aliquote previste per ciascuna tipologia di intervento. Il visto di conformità non è necessario per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10 mila eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti

comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al bonus facciate. Le opzioni per sconto in fattura e cessione del credito sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 per le detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica e fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi rientranti nel Superbonus 110%.

RISPOSTA N. 3.452

#### Il bonus mobili solo con interventi di manutenzione

*Avendo effettuato un intervento di recupero e restauro della facciata esterna dell'immobile in cui abito, usufruendo del bonus facciate per il quale spetta una detrazione del 90% delle spese sostenute, volevo chiedere se avessi diritto anche all'agevolazione riguardante il bonus mobili.*

LETTERA FIRMATA

Il bonus mobili o meglio il bonus arredo spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% per recupero edilizio (articolo 16/bis del T.U.I.R.) e permette di beneficiare, per l'anno 2021, di una detrazione pari al 50% su un importo massimo di spesa pari ad 16 mila per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare l'immobile oggetto dei lavori edilizi. I lavori devono, perciò, essere inquadrati come lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo. I lavori che, invece, usufruiscono alla detrazione del 90% delle spese sostenute per il bonus facciate non danno diritto alla detrazione del bonus arredo.

### Notaio

RISPOSTA N. 3.453

#### L'auto di proprietà non entra nell'asse ereditario

*L'automobile di proprietà entra nell'asse ereditario? Inoltre, è possibile lasciare l'auto, con testamento, ad una persona fuori dalla cerchia familiare (eredi).*

LETTERA FIRMATA

Fiscalmente l'automobile non rientra nell'asse ereditario. È certamente possibile disporre per testamento, in assenza del quale va agli eredi legittimi. Per il disbrigo della pratica inerente il passaggio della proprietà dal defunto ai destinatari, eredi legittimi o testamentari che siano, si deve rivolgere ad un'Agenzia di pratiche automobilistiche.

@Trova  
Risposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista

☐ Consulente del lavoro

☐ Notaio

☐ Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome

Cognome

Indirizzo

Città

Tel.

E-mail

Firma

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informative privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Alberto Ceresoli.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO



RISPOSTA N. 3.454

## Lo zio defunto e le notizie sul testamento

*È mancato un mio parente, uno zio (sposato e senza figli), e vorrei sapere come e quando si aprirà la successione. Credo ci sia un testamento: come e a che condizioni è possibile sapere cosa disponga?*

... LETTERA FIRMATO

La successione si apre con la morte. Quanto al «come», essendo il defunto coniugato è verosimile che della gestione della pratica si occupi la vedova, la quale si dovrà naturalmente coordinare con eventuali altri chiamati all'eredità (per esempio fratelli del defunto, chiamati per legge in assenza di testamento). Il de cuius potrebbe aver depositato un testamento presso un notaio, presumibilmente del luogo nel quale viveva o in quello del luogo in cui aveva il centro dei suoi interessi. Per scoprirlo deve contattare il Consiglio Notarile che le darà le necessarie indicazioni.

## Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 3.455

## Come attivare una collaborazione occasionale

*Sono un imprenditore e mi occupo di vendita al dettaglio di articoli per la casa. Saltuariamente, un paio di volte all'anno, avvio una prestazione occasionale con un collaboratore esterno. Ho sentito che da quest'anno devo inviare una comunicazione preventiva, cosa devo fare?*

... LETTERA FIRMATA

A seguito della conversione del DL 146 nella Legge 215/2021, è stato introdotto l'obbligo di comunicazione nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali. Il nuovo obbligo di comunicazione è finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrasto delle forme elusive” nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali. In particolare, il comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 – come modificato dall'art. 13 del DL n. 146/2021 definitivamente convertito dalla Legge n. 215/2021 –, con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, ha previsto che l'avvio dell'attività dei lavoratori occasionali è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Ora, l'Ispettorato nazionale del lavoro, con la Nota n. 29 dell'11 gennaio 2022, fornisce le prime indicazioni utili al corretto adempimento di tale nuovo

obbligo di comunicazione. Di seguito si elencano le principali novità dell'obbligo: a. Obblighi ad inviare detta comunicazione sono i committenti che operano in qualità di imprenditori; b. La comunicazione deve essere trasmessa per i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all'art. 2222 c.c., riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Detta comunicazione deve essere trasmessa per i rapporti occasionali avviati dopo l'entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021): in particolare la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022 compreso: Per tutti i rapporti di lavoro in essere all'11 gennaio 2022 (data di emanazione della Nota n. 29 in parola) nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre (data di entrata in vigore della disposizione) e già cessati d.la comunicazione deve essere trasmessa preventivamente all'avvio dell'attività occasionale; e.fino a quanto il Ministero non aggiornerà gli applicativi in uso, la comunicazione deve essere trasmessa con la posta elettronica ordinaria. Per quanto riguarda il contenuto, la comunicazione

preventiva. Dovrà essere direttamente inserita nel corpo dell'e-mail, senza alcun allegato. Dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa: dati del committente e del prestatore; luogo della prestazione; sintetica descrizione dell'attività; data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nel caso in cui l'opera non sia compiuta nell'arco temporale indicato, sarà necessario inviare una nuova comunicazione; ammontare del compenso qualora stabilito (consigliabile).

## Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 3.456

## Cappotto termico Come tutelare i diritti del singolo

*L'assemblea del condominio si riunirà a breve per decidere o meno i lavori di rivestimento dell'edificio con un cappotto termico. Due condomini contestano il fatto che il cappotto abbasserà l'altezza utile dei loro box. Come procedere?*

... LETTERA FIRMATA

L'aspetto del diritto della

tutela dei diritti dei singoli condomini deve essere preso in considerazione fin dalle fasi iniziali dello studio di fattibilità. Non è raro che vi siano situazioni nelle quali il condominio stipuli un contratto, si sia impegnato con le altri parti, poi si accorga che vi è un aspetto dell'opera che viola gli interessi del singolo. Non è nemmeno da escludere che in corso d'opera ci si accorga della necessità di adeguare, di modificare, di integrare parti esclusive; pensiamo al caso in cui il termotecnico scopra che un certo intervento su parti comuni non è da solo sufficiente a raggiungere il risultato. E' quindi opportuno che l'amministratore, con l'aiuto dei professionisti chiamati a fare lo studio di fattibilità, metta ben in chiaro sin dall'inizio la presenza di eventuali incroci tra l'opera e le proprietà dei singoli (abbassamento soffitto box, restringimento area dei balconi, installazione di nuovi impianti, sostituzione serramenti) e richieda preventivamente il consenso a tutti i singoli.

RISPOSTA N. 3.457

## Per fissare la tenda serve il consenso del vicino

*Sono andato ad abitare al piano terra di una palazzina di 4 piani. Ho intenzione di proteggere la grande porta-finestra del mio soggiorno*





*esposta a sud con una schermatura solare (tenda) che dovrà naturalmente agganciare al ciielino del balcone dell'appartamento sopra di me. Il proprietario di quell'appartamento potrà opporsi? I costi eventuali di manutenzione o riparazione dei terrazzi come vengono ripartiti? Non ho mai abitato in condominio per cui ho bisogno di delucidazioni.*

... LETTERA FIRMATA




Fatto salve eventuali indicazioni contenute nel rogito di acquisto, i balconi aggettanti, cioè quelli esterni alla sagoma dell'edificio, non si considerano parti comuni, anche se sono inseriti nella facciata. Essi formano parte integrante dell'appartamento cui accedono. Non hanno nemmeno la funzione di copertura del piano sottostante e quindi non soddisfano un'utilità edile comune ai due piani, né svolgono una funzione a vantaggio del condominio sottostante, che è diverso dal proprietario del piano. Il condomino sottostante non può pretendere di goderne liberamente, trattandosi di cosa altrui, e quindi al di fuori della sua disponibilità. Pertanto, opere su tale proprietà altrui, quali l'aggancio di tendaggi o l'installazione sulla faccia inferiore del balcone di apparecchi di illuminazione, o ancora l'ancoraggio di piante rampicanti possono essere eseguite solo con il permesso del proprietario del balcone.

# Borsa

FTSE Mib 26.028,89 **0,22%**   
FTSE All Share 28.355,25 **0,17%**   
Dax Francoforte 15.123,87 **0,75%**   
Cac 40 Parigi 6.837,96 **0,74%** 

Ftse 100 Londra 7.371,46 **1,02%**   
Dow Jones 34.296,74 **-0,20%**   
Nasdaq 13.539,30 **-2,28%**   
Nikkei Tokyo 27.131,34 **-1,66%** 

Spread Btp-Bund 137,13 **-0,39%**   
Euro-Dollaro 1,1268 **-0,32%**   
Euro-Sterlina 0,8371 **-0,11%**   
Euro-Yen 128,4900 **-0,10%** 

Petrolio WTI 85,21 **2,28%**   
Oro Fino (euro/gr) 52,71 **1,18%**   
Argento 24,07 **-1,05%**   
Euribor (360) 3m -0,543 **diff: 0,009**

AZIONI	PREZZO CHius.	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
<b>A</b>				
Abitare In	7680	0,79	204	-713
Acqa	16.930	0,42	3605	-9,75
Acsm-Agam	2.370	0,00	468	-4,05
Adidas ag	236.000	-1,79	49793	-6,04
Adis Micro Devices	99.000	0,66	93731	-24,27
Aedres	0,175	0,57	46	2,94
Aeffe	2.525	6,32	271	-8,51
Aegon	4.805	0,00	758	-9,28
Aeroporto Marconi Bo.	9.260	1,31	325	-5,23
Agas	42.090	1,67	98981	-7,23
Ahold Del	28.235	-0,53	3365	-6,94
Air France-Klm	3.922	0,31	1681	2,56
Air Liquide	152.500	1,06	52687	-0,66
Airbus	108.340	0,91	83712	-3,85
Alerion	24.000	-1,64	137	-14,29
Algowatt	0,392	-0,25	17	-14,29
Alkerm	20.500	0,99	117	-9,69
Allianz	220.500	1,99	100085	-7,61
Alphabet cl A	2.263.000	0,56	64476	-12,79
Alphabet Classe C	2.261.500	0,49	790347	-12,73
Amazon	2.474.000	0,34	119252	-17,68
Ambientheris	1.090	0,00	101	-4,80
Amgen	200.950	0,00	146628	-0,52
Amplifon	35.930	-3,52	8134	-24,28
Anheuser-Busch	56.480	-0,19	3938	-4,75
Anima Holding	4.287	-0,69	1580	-4,02
Antares V	10.700	-1,83	740	-10,58
Aqual	140.640	0,73	726438	-11,55
Apple	6.950	0,14	298	-9,27
Ariston Holding	10.130	-1,17	1056	-0,10
Ascopave	3.470	0,14	813	0,00
ASML Holding	575.100	-1,98	25349	-18,32
Atlantia	16.320	0,43	13477	-6,50
Autogrill	6.390	-1,36	2460	-2,31
Autos Meridionali	27.300	3,41	119	-2,15
Avio	10.600	-2,93	279	-9,40
Avia	27.200	1,78	56825	3,23
Azimut	23.080	-2,90	3306	-6,48
Aza	1.637	1,99	5129	-4,83
<b>B</b>				
B Carige	0,758	0,41	573	0,99
B Carige Rsp	50.500.000	0,00	1	0,00
B Desio e Brianza	3.000	0,67	403	-0,66
B Ifis	17.710	3,33	953	-3,75
B Immobiliare	0,034	0,59	80	4,59
B Intaschi Siena	0.880	1,27	882	-1,35
B P di Sondrio	3.632	1,62	1647	-1,78
B Profilo	0,209	0,24	142	-2,10
B Sistema	2.020	1,00	162	-4,04
Banca Generali	33.950	-1,91	3955	-12,65
Barco Bpm	2.616	-1,06	3964	-0,91
Banco Santander	2.016	2,76	48667	2,59
Basf	65.580	2,18	60539	5,95
Basinet	5.460	2,82	333	-5,04
Baslog	0.720	0,80	89	-2,96
Bayer	50.850	1,54	38667	7,95
BB Biotech	63.450	3,42	3515	-14,72
BBVA	5.510	1,01	36747	5,09
B&C Speakers	12.800	1,19	141	-7,25
Bica Fimat	0,280	0,78	94	-2,26
Bica Mediolanum	8.362	0,14	6205	-3,66
Bie	2.435	1,04	328	-12,09
Beghelli	0,462	2,21	92	4,29
Bellersdorf AG	92.020	0,55	23189	1,81
B.F.	3.560	2,01	666	-3,26
Biff Bank	6.630	2,00	1229	-6,49
Bilotti Industrie	0,265	0,76	41	-2,57
Biancamano	0,182	0,00	6	0,00
Biesse	21.760	0,74	596	-8,08
Bioera	0,104	1,96	3	2,46
Bmw	92.320	1,19	55576	4,36

AZIONI	PREZZO CHius.	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
Bnp Paribas	62.120	3,91	56659	2,10
Borgosesia	0,710	2,31	34	14,15
Bper Banca	1.788	-0,36	2527	-1,92
Brembo	11.520	0,09	3847	-8,06
Brioschi	0,090	4,14	71	0,00
Brunello Cucinelli	52.650	0,77	3580	-13,26
Buzzi Unicem	18.265	0,86	3518	-3,74
<b>C</b>				
Cairo Communication	1,910	1,06	257	-6,37
Caleffi	1.470	-1,01	23	0,68
Calitragone	3.980	0,51	478	0,76
Calitragone Editore	1.090	0,46	136	-3,11
Campari	11.015	-1,08	12795	-14,31
Carel Industries	22.550	-1,53	2255	-15,23
Carrefour	17.535	2,72	12360	9,66
Cattolica Ass	5.600	0,18	1279	-3,28
Cellularline	4.080	-2,39	89	-4,90
Cembre	29.900	-1,32	508	-12,57
Cementir Holding	7.690	-0,52	1224	-8,23
Centrale del Latte d'Italia	3.380	-0,59	47	-2,03
Cervel Group	10.210	0,10	1994	-0,48
Chl	0,004	0,00	7	0,00
Cia	0,072	-1,62	7	8,66
Cir	0,430	-0,69	549	-8,51
Class Editori	0,084	0,48	14	-2,09
Cnh Industrial	13.005	-0,91	17744	-12,09
Coini Res	7.110	0,14	257	-4,95
Commerzbank	7.365	3,28	9224	9,50
Conafi	0,528	1,54	20	-13,73
Continental AG	85.160	0,42	10733	-8,68
Covivio	73.220	0,14	6925	1,16
Credem	5.940	-1,00	2027	2,06
Credit Agricole	13.100	2,06	29165	3,89
Csp International	0,381	-0,26	13	1,06
<b>D</b>				
Daimler	68.820	0,23	66382	-0,04
Dalmer	0,094	2,17	117	-0,53
Danieli & C	23.650	-0,84	967	-12,57
Danieli & C Rsp	15.420	-2,90	623	-10,35
Danone	55.780	-0,66	28660	1,53
Datalogic	13.150	-0,53	769	-10,45
Dea Capital	1.304	0,62	346	-0,46
DeLonghi	27.000	-1,10	4074	-14,34
Deutsche Bank	11.080	3,05	6325	0,54
Deutsche Borse AG	156.800	-2,09	30262	6,45
Deutsche Lufthansa AG	6.720	2,07	3133	9,04
Deutsche Post AG	50.830	1,34	61644	-10,57
Deutsche Telekom	16.008	0,48	69816	-1,94
Diasorin	132.550	-1,60	7146	-20,84
Digital Bros	26.480	-4,40	378	-11,50
doValve	7.510	0,81	601	-10,49
<b>E</b>				
Edison Rsp	1.505	0,00	165	1,69
Ems	0,159	-7,44	7	21,53
El En	13.400	1,52	1069	-13,99
Elica	3.350	-0,74	212	-8,09
Emak	1.850	1,31	303	-12,53
Enav	3.944	0,56	2137	0,36
Enel	6.666	0,02	67771	-5,39
Enervit	3.620	-0,55	64	-5,73
Engie	13.136	-0,15	28816	0,55
Eni	13.094	3,22	4712	7,15
E.ON	11.980	1,53	23972	-1,95
Equita	0,021	-18,46	8	4,95
Equitalia Group	3.600	-0,28	181	-5,76
Erg	24.860	-0,40	3737	-12,59
Espritnet	11.660	0,43	594	-9,61
EssilorLuxottica	167.340	0,56	36.490	-9,55
Eukados	1.650	-2,37	38	-0,08
Eurotech	4.680	-1,93	166	-7,51
Evonik Industries AG	29.300	0,00	13654	3,13

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
Exor	71.520	-0,31	17236	-9,42
Exprovia	1.935	2,11	100	-12,84
<b>F</b>				
Falck Renewables	8,725	0,23	2543	0,75
Faurecia	39.400	0,97	5439	-4,09
Ferrari	200.500	1,29	38882	-11,87
Fidia	1.870	0,54	10	-2,09
Fiera Milano	3,205	-2,14	230	-5,18
Fila	8.870	-1,77	381	-8,74
Fincantieri	10.573	0,26	915	-4,97
Fine Foods Pharma Ntm	13.400	-1,11	296	-12,59
FinecoBank	14.440	-3,12	8807	-6,45
Fnm	0,587	2,09	255	-4,40
Fresenius M Care AG	60.200	5,02	18.440	6,05
Fresenius SE & Co. KGaA	36.635	3,20	19993	3,19
Fulfillis	0,926	-1,07	10	-11,39
<b>G</b>				
Gabetti	1,792	-1,10	108	-9,04
Garofalo Health Care	10.900	-1,21	442	-10,91
Gas Plus	3,080	5,48	138	-8,33
Gebran	10.250	-0,49	148	-8,89
Generali	17.895	0,53	28.293	-3,95
Geox	0,976	-2,30	253	-8,79
Gequity	0,026	-3,68	3	-5,07
Newlat Food	1,706	-0,47	35	-4,28
Gilead Sciences	60.790	-0,57	79.387	-6,35
Gripad	13.550	-1,09	247	-16,87
Gvs	9,300	0,49	1628	-11,85
<b>H</b>				
Heidelberg Cement AG	60.540	0,56	11351	-1,98
Henkel KGaA Vz	77.140	0,81	13.743	7,15
Hera	3,443	0,32	5128	-5,95
<b>I</b>				
I Grandi Viaggi	0,990	0,81	47	1,43
Iberdrola	9,918	-0,18	63.452	-4,95
Iberdrola	3,975	0,13	439	2,98
Il Sole 24 Ore	0,508	3,04	29	0,00
Illymac	12.340	-1,59	979	-6,30
Immsi	0,420	0,84	143	-3,11
Indet B	24.900	1,22	145	-7,09
Intel	27.500	0,00	85708	-2,62
Infinion Technologies AG	34,685	0,42	40.019	-15,40
Inp Group	12,684	0,96	26146	3,12
Intek Group	0,450	-1,32	175	-10,36
Intek Group Rsp	0,606	0,66	10	-7,06
Intel	45,110	0,07	211972	-1,86
Intercom	12,280	-2,23	1176	-12,66
Interpump	52,500	-1,04	5716	-18,54
Intesa Sanpaolo	2,489	0,91	48362	9,45
Inwit	9,150	0,44	8786	-14,33
Irce	2,950	-2,64	83	-5,45
Iren	2,476	-0,40	3221	-6,71
It Way	1,680	-0,88	15	-11,11
Italgas	5,764	0,07	4664	-4,76
Italian Exhibition	2,740	-1,44	85	2,62
Italmobiliare	30,950	1,48	1315	-4,77
Iveco	9,310	-2,87	2525	0,00
Ivs Group	5,600	0,36	218	-2,10
<b>J</b>				
Juventus FC	0,360	5,26	910	4,35
<b>K</b>				
Kering	645,200	-0,94	81654	-8,68
K+S AG	16,420	1,99	19026	6,87
<b>L</b>				
La Doria	16,460	0,37	510	0,00
Lanital Renzo	0,847	1,19	95	2,17
Lazio S.S.	1,036	1,57	70	-0,58
Leonardo	6,226	-1,70	3600	-1,17
L'Oréal	371,000	0,11	223.495	-11,92
L'Oreal	20,000	-1,44	456	-14,58